

**3/2023**

# NOTIZIE UTILI

---



Coordinamento  
Regionale FLP Ecofin  
Agenzie Fiscali  
Piemonte

Fip Ecofin-Agenzie Fiscali Piemonte



## IN QUESTO NUMERO

- Detrazioni spese mediche
- Assegno unico
- Bonus nido
- Milleproroghe e sospensioni "prima casa"
- Insetto: speciale pensioni
- Giurisprudenza
- Concorsi



## DETRAZIONI SPESE MEDICHE: LE NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con risposta 192/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detrazione Irpef sulle spese sanitarie - per la parte rateizzata e non goduta - nel caso di morte del contribuente.

Nello specifico, non passa agli eredi, ma va indicata per intero nell'ultima dichiarazione del defunto. Queste le conclusioni contenute nella risposta all'interpello proposto, che si rifà ai principi della circolare 24 del 2022 sulle spese per i veicoli dei disabili.

Il Tuir (art 15 lett c) consente, su opzione, di ripartire in quattro anni la detrazione sulle spese sanitarie, se il totale supera 15.493,71 euro. Ma cosa accade se il contribuente decede in corso di rateazione? Nessuna norma disciplina il caso.

Non esiste infatti un principio generale di trasmissibilità delle detrazioni rateizzate ( quando il legislatore lo ha voluto consentire, lo ha espressamente previsto, come nel caso dei bonus edilizi sin dalla legge 447/98, ed oggi con l'art 16 bis comma 8 del TUIR). Per le spese sanitarie, al contrario, il Tuir non prevede tale facoltà e, pertanto, la rateazione non è ritenuta trasmissibile all'erede. Si ammette però che nell'ultima dichiarazione del defunto possano essere fruite tutte le residue detrazioni, anche se scadenti in anni successivi.



# ASSEGNO UNICO: DAL 1° MARZO 2023 RINNOVO AUTOMATICO, AUMENTI E CONGUAGLI



A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che abbiano presentato da gennaio 2022 a febbraio 2023 una domanda accolta dall'INPS, l'Istituto continuerà a erogare d'ufficio il contributo, senza la necessità di presentare una nuova istanza, salvo che non siano intervenute variazioni delle condizioni del nucleo familiare dichiarate nella domanda iniziale (es. nascita di figli, separazione o matrimonio dei genitori, variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne, ecc..), nel qual caso il beneficiario dovrà apportare le modifiche direttamente sulla domanda precompilata dall'INPS.

La domanda dovrà essere presentata invece da chi accede alla prestazione per la prima volta oppure ha presentato domanda entro febbraio 2023, ma la stessa sia stata respinta oppure sia stata revocata o abbia formato oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

**NUOVE  
DOMANDE**

Da marzo, inoltre, trovano applicazione:

- **gli aumenti degli importi previsti dalla legge di bilancio 2023** (incremento del 50% degli importi per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio tra uno e tre anni per le famiglie con tre o più figli e ISEE non superiore a 40.000 euro; aumento forfettario da 100 a 150 euro degli assegni per i nuclei familiari con almeno quattro figli);
- **l'adeguamento all'inflazione**, per effetto quale l'importo minimo passa da 50 a 54,1 euro per figlio minorenni, mentre la soglia che fa scattare l'assegno minimo passa da 40.000 a 43.240 euro. Per quanto riguarda l'importo massimo, la cifra sale da 175 a 189,2 euro per figlio per chi ha un ISEE fino a 16.215 euro (e non più 15.000);
- **la rideterminazione dell'importo dell'Assegno unico in base ai dati reddituali aggiornati.** Per la quantificazione dell'Assegno unico, infatti, i beneficiari hanno l'obbligo di presentare la nuova Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) per il rinnovo dell'ISEE entro il 28 febbraio 2023, in mancanza l'importo dell'Assegno unico è calcolato, a partire da marzo, con riferimento agli importi minimi previsti. Qualora la nuova Dsu relativa all'ISEE venga presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per il 2023 saranno adeguati con la corresponsione degli arretrati. In caso di presentazione oltre il 30 giugno, l'INPS procederà solo al ricalcolo dell'importo dell'Assegno, senza conguaglio degli arretrati.

**NOVITA'**



# Bonus asilo nido 2023

## Attivo il servizio per l'invio della domanda

L'INPS, con il messaggio 2 marzo 2023, n. 889, ha comunicato che è disponibile il servizio per la presentazione delle domande di Bonus asilo nido 2023.

Il Bonus consiste in un contributo, erogato dall'INPS sotto forma di rimborso alle famiglie con figli fino a 3 anni, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati autorizzati dall'Ente locale competente, di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini affetti da gravi patologie croniche.

### La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

- la denominazione e la partita iva dell'asilo nido
- il codice fiscale del minore
- il mese di riferimento
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento
- il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.
- 

Nel primo caso si tratta di un rimborso per le rette effettivamente pagate e per le quali è stata effettuata la prenotazione dei fondi a disposizione tramite domanda, nel secondo caso l'INPS eroga un contributo in un'unica soluzione.

L'importo del contributo massimo erogabile varia da 1.500 a 3.000 euro complessivi (suddiviso su 11 rate per l'asilo nido, in unica soluzione l'assistenza presso l'abitazione) in relazione all'Isce minorenni in corso di validità riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.



Qualora l'indicatore presenti omissioni o difformità è corrisposto l'importo minimo, tuttavia in caso di regolarizzazione entro il 30 giugno 2023 l'Inps provvederà al conguaglio rispetto all'importo minimo, ma solo in presenza di risorse residue e nei limiti di tali risorse.

La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata dal genitore di un minore nato, adottato o in affido temporaneo: cittadini italiani o UE, oppure, per gli stranieri extracomunitari, in possesso dei requisiti specificati dal messaggio INPS, residenti in Italia. La domanda di contributo per la frequenza dell'asilo nido:

deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore che ne sostiene l'onere, e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo.

Il messaggio ricorda e che se il bambino compie tre anni nel 2023, il rimborso viene erogato solo in riferimento al periodo gennaio-agosto.

Il contributo viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette (esclusi gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente.

Il contributo sarà erogato dall'INPS a seguito della presentazione dei documenti che attestano l'avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute di pagamento non presentate all'atto della domanda potranno essere allegare entro il 31 luglio 2024.

La domanda di contributo per il supporto domiciliare:

deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore che ne sostiene l'onere, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione;

deve essere accompagnata da un'attestazione del pediatra che dichiara l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, a causa di una grave patologia cronica.

Le domande per il Bonus asilo nido 2023 possono essere presentate esclusivamente attraverso il servizio online disponibile sul sito internet dell'INPS, oppure tramite i patronati.

Il bonus asilo nido, infine, non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), mentre è cumulabile con l'assegno unico universale per i figli e con il welfare aziendale.

# DAL 7 MARZO REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA CON MODELLO RAP

Online la guida operativa  
Registrazione atti privati RAP  
WEB PRELIMINARI  
(marzo 2023)

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo modello "RAP - Registrazione di atto privato".

Il servizio consente di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la richiesta di registrazione di alcune tipologie di atti privati.

In fase di prima applicazione ha riguardato solo la registrazione dei contratti di Comodato d'uso gratuito mentre a partire dal 07.03.2023 potrà essere utilizzato anche per la registrazione dei Contratti Preliminari di Compravendita dai i contribuenti e/o i loro intermediari.

Come per i contratti di Comodato, anche per le richieste di registrazione dei Contratti Preliminari di Compravendita inviate telematicamente tramite l'apposita applicazione disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, un software di text mining verifica la corrispondenza tra i codici fiscali indicati nel modello RAP e quelli presenti nell'atto allegato da registrare.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, ovvero se l'atto da registrare non presenta i requisiti minimi per essere considerato un contratto preliminare di compravendita, l'applicazione rilascia una ricevuta (cfr. esempi allegati) per informare l'utente che la registrazione non è andata a buon fine.

Con successivi provvedimenti la nuova modalità di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.

The image shows a screenshot of the 'REGISTRAZIONE DI ATTO PRIVATO' form. The form is divided into several sections:

- QUADRO A - DATI GENERALI**: This section contains fields for 'Ufficio territoriale di', 'Data stipula', 'Tipologia negozio', 'N. pagine', and 'N. copie'. It also includes checkboxes for 'Esenzioni', 'Condizione sospensiva', 'Eventi eccezionali', and 'Casi particolari'. There are also fields for 'Allegati', 'Scritture private e inventari', 'Ricevute o quietanze', and 'Mappe, planimetrie e disegni'.
- Richiedente**: Fields for 'Cognome o Denominazione o Ragione sociale', 'Nome', 'Codice fiscale del richiedente', 'N. moduli compilati', and 'Firma del richiedente o del rappresentante'.
- Rappresentante legale**: Fields for 'Cognome', 'Nome', 'Codice fiscale del rappresentante', and 'Codice carica'.
- IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**: Fields for 'Codice fiscale dell'intermediario', 'Impegno a presentare in via telematica', and 'Data dell'impegno'.
- Taxes and Sanctions**: Fields for 'IMPOSTA DI REGISTRO', 'IMPOSTA DI BOLLO', 'SANZIONI', and 'INTERESSI'.

# - MILLEPROROGHE 2023 -

## Elenco proroghe di maggior interesse

- \* Riforma dello Sport
- \* Invio dichiarazione IMU
- \* Contributi acquisto colonnine ricarica veicoli elettrici
- \* Concessioni balneari
- \* Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
- \* Trasmissione telematica corrispettivi
- \* Bonus decoder a domicilio
- \* Occupazione suolo pubblico (dehors)
- \* Trasporti (divieto circolazione)
- \* Proroga dello smart working per i lavoratori fragili
- \* Isopensione
- \* Garanzia max 80% acquisto prima casa under 36

### \* Sospensione termini agevolazione

#### "prima casa"

(residenza 18 mesi/vendita precedente immobile agevolato/riacquisto abitazione principale a seguito di vendita infraquinquennale)

#### Esempio 1:

Vendita infraquinquennale "prima casa" in data 21/04/2022; riacquisto abitazione principale sospeso fino al 30/10/2023: nuovo termine per riacquistare 31/10/2024

#### Esempio 2:

Acquisto in data 23/01/2020; impegno a vendere (entro un anno) precedente immobile agevolato sospeso fino a 30/10/2023: nuovo termine 30/09/2024 (già decorso un mese pre-sospensione)



tutte le novità in materia di "prima casa" verranno trattate prossimamente sulla pagina Facebook, Gruppo FLP Ecofin Agenzie Fiscali Piemonte

1° SOSPENSIONE

**23/2/2020**

1° PROROGA

**31/3/2021**

2° PROROGA

**30/10/2023**

## **Circolare Inps numero 27 del 10-03-2023 (QUOTA 103)**

### **Requisiti**

**I requisiti (da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023) che permettono di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” sono:**

- raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni**
- anzianità contributiva minima di 41 anni.**

**Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.**

### **Importo della pensione anticipata**

**Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono 2.818,7 euro mensili lordi) con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l'intero importo della pensione perequato nel tempo.**

## **Decorrenza**

**I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni**

- **che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;**
- **che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.**

## **Incumulabilità con redditi da lavoro**

**Chi opta per «Quota 103» incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.**

## **Termini di pagamento TFS/TFR**

**Per i lavoratori del pubblico impiego rimane il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:**

- **12 mesi dal raggiungimento dall'età per la pensione di vecchiaia: 67 anni;**
- **24 mesi dal conseguimento teorico (perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) del requisito contributivo : 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).**

**Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunga l'età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.**

## **Circolare Inps numero 25 del 06-03-2023 "chiarimenti in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna"**

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto un nuovo comma 1 bis all'art. 16 del D.L. n. 47/2019, ampliando la platea dei destinatari di "opzione donna" e includendovi le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022:

- hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- hanno almeno 60 anni di età;
- si trovano in una delle condizioni indicate nella norma.

Quanto al requisito anagrafico, la norma chiarisce innanzitutto che non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e che l'età minima di 60 anni si riduce di un anno per figlio, fino ad un massimo di due anni.

La riduzione massima biennale si applica inoltre, a prescindere dal numero di figli e quindi anche in loro assenza, in favore delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Oltre al requisito anagrafico e a quello contributivo, per l'accesso ad "opzione donna" è necessario che la lavoratrice versi in una delle seguenti condizioni:

1. assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o anche un parente o un affine di secondo grado convivente, se i genitori, il coniuge o la parte dell'unione civile della persona con handicap grave hanno compiuto settant'anni, sono anch'essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;

2. abbia una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

3. sia stata licenziata o sia dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Le condizioni sopra indicate, chiarisce l'INPS, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.


La circolare fornisce precisazioni in merito alle condizioni indicate nei punti a) e c) della norma.

In particolare riguardo l'assistenza a persona con handicap grave chiarisce che i sei mesi di assistenza devono considerarsi continuativi e ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010).

L'istituto chiarisce inoltre che l'espressione "mancanti", impiegata dalla norma, deve intendersi non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'Autorità giudiziaria o altra pubblica Autorità, come ad esempio il divorzio, la separazione legale o l'abbandono di minori, la dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (si richiama in proposito la circolare n. 155/2010).

Quanto infine alla fattispecie di cui al punto c), la Circolare precisa che per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi sia attivo al momento della presentazione della domanda di pensione.

Per le lavoratrici licenziate occorre invece che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e quella di chiusura del tavolo e che queste non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il licenziamento.



**L'INPS in merito alla decorrenza del trattamento precisa invece che le lavoratrici dipendenti e quelle autonome conseguono la pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafico-contributivi richiesti dalla norma, decorsi:**

- . dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se lavoratrici dipendenti;**
- . diciotto mesi dalla predetta data, nel caso delle lavoratrici autonome.**

**Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.**

**Resta fermo che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna può essere oggetto di rinuncia**



# Giurisprudenza

Cassazione civile, Ordinanza n.5984 del 28 febbraio 2023

## Risarcimento del danno ex art 2043 c.c se il processo penale nasce da risultanze errate

In tema di responsabilità civile della P.A., il contribuente che abbia subito un procedimento penale ingiusto, a causa dell'errore commesso dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'espletamento del controllo fiscale, ha diritto al risarcimento del danno.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 5984/2023 della Corte di cassazione (Sez. III pen.), depositata il 28 febbraio.

Il caso - In breve, un imprenditore ha subito due procedimenti penali per il reato di dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 74 del 2000, che si sono entrambi chiusi con un verdetto a lui favorevole: uno, infatti, è stato definito con un provvedimento di archiviazione del P.M., mentre l'altro si è concluso con una sentenza di assoluzione piena ("perché il fatto non sussiste") pronunciata dal GUP.

I suddetti procedimenti sono stati innescati dalla denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. presentata all'esito dell'ispezione fiscale in azienda.

Denuncia che, in seguito, si è rivelata fondata su errori commessi dai verificatori, che, da un lato, avevano qualificato come operazioni inesistenti alcuni acquisiti di autovetture usate e, dall'altro, avevano qualificato come intracomunitario l'acquisto di due autovetture la cui provenienza era invece italiana; il che aveva comportato la contestazione di un'evasione IVA oltre la soglia prevista dall'art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000, e numerosi accertamenti fiscali.

Ebbene, l'imprenditore in questione, dopo l'assoluzione ottenuta in sede penale, ha agito per il risarcimento dei danni subiti, afferenti alla sua salute, alla vita lavorativa e a quella di relazione. Risarcimento che è stato accordato dalla Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del primo Giudice.

La Corte capitolina ha, infatti, accertato la responsabilità colposa dell'Agenzia delle Entrate e dei suoi due dipendenti, per i fatti erroneamente attribuiti all'appellante all'esito dell'ispezione fiscale che diede origine ai due procedimenti penali (infondati), e pronunciato, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in 20.000 euro.

Alla luce di questa condanna, l'Agenzia delle Entrate e i suoi due dipendenti si sono rivolti ai giudici del "Palazzaccio", ma senza alcun successo.

Gli Ermellini, nel confermare la sentenza di secondo grado, hanno premesso che l'attività della Pubblica Amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del "neminem laedere", codificato nell'art. 2043 cod. civ.


Di conseguenza, è consentito al Giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa Pubblica Amministrazione un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale (così, tra le altre, Cass. sez. III civ. n. 5120/2011).


Ciò posto, i Massimi giudici hanno osservato che, nel caso in esame, la Corte d'Appello di Roma, sulla base del discrezionale potere valutativo a essa spettante, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 2043 cod. civ., affermando, «con motivazione congrua e logica», che l'errore commesso dagli accertatori dell'Ufficio, al quale era stata anche rivolta formale istanza di autotutela, ma senza alcun esito, «ha caratterizzato i presupposti della colpa grave».

Il Collegio di legittimità ha altresì rilevato che i ricorrenti non sono stati ritenuti responsabili per la denuncia di reato in sé - che è obbligatoria ex art. 331 cod. proc. pen. -, bensì per le risultanze dei loro accertamenti, che - scrivono gli Ermellini - «se fossero stati effettuati correttamente, non avrebbero indotto il P.M. ad esercitare l'azione penale. Né, come rilevato dalla sentenza gravata, ad esimente di tale responsabilità può valere la circostanza che le conclusioni degli accertatori sono state avallate dall'Ufficio del P.M., considerato che quest'ultimo è stato tratto in errore proprio dalla erroneità degli accertamenti effettuati dagli accertatori e dalle loro conclusioni».

In definitiva, la Suprema Corte, certificata la correttezza giuridica della valutazione espressa dal Collegio di secondo grado, ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti (Agenzia delle Entrate e i due verificatori) al pagamento delle spese processuali.



# Concorsi



Il 2023 sarà un anno ricco di concorsi pubblici presso enti, ministeri, comuni e forze dell'ordine.

Ecco quali sono.

**500 posti per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro**

**455 posti per la Corte dei Conti**

suddivisi nel seguente modo: 79 per profilo di referendario, 10 dirigenti terza fascia e restanti posti per i funzionari delle varie aree

**570 posti per il Ministro degli affari esteri**

in particolare, 420 funzionari, 100 assistenti e 50 assunzioni a contratto presso ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura

## **250 posti per la AIR Campania**

Azienda Regionale Trasporti

## **40 posti come funzionari di area III per la Corte Costituzionale**

## **312 posti per il Ministero della Cultura**

nel dettaglio, 100 funzionari di area 3/F1, 200 assistenti di Area 2/F2 e 12 dirigenti di seconda fascia

## **11.228 posti nelle forze di Polizia, ordinamento civile e militare e vigili del fuoco**

in particolare, 3689 unità nell'Arma dei Carabinieri, 1829 unità nella Guardia di Finanza, 1414 unità nella Polizia Penitenziaria, 3214 unità nella Polizia di Stato e 1082 unità nei Vigili del Fuoco

## **338 posti per l'area II del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

## **298 posti come funzionari per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

## **5000 posti per la Regione Campania**

alcune assunzioni saranno destinate ad aziende regionali come Eav e Air, altre invece saranno destinate ai Comuni e altri enti territoriali della Regione

## **55 posti come funzionari per la Presidenza del Consiglio**

## **1500 posti come vigile urbano, presso il Comune di Roma**

**700 posti presso il  
Ministero dell'Interno e il  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze**

**385 posti per personale da  
impiegare per l'assegno  
unico per i figli all'Inps**

**300 posti per il Ministero  
dell'Agricoltura**

**3900 posti per l'Agenzia  
delle Entrate**

**1400 posti come  
Operatori Giudiziari,  
presso l'Ufficio del  
Processo**



**Ci sono argomenti che ti  
interessano?**

**Hai dubbi che ti  
attanagliano?**

**Proposte da fare?**

**Vuoi dare una mano?**

**Scrivici sulla  
pagina Facebook!**

**(gruppo: FLP Ecofin- Agenzie Fiscali  
Piemonte)**



**Valentina  
Alecci**

**Giovanna  
Lai**

**Sara  
Pavani**

**Rosanna  
Sapone**